

REGOLAMENTO (CEE) N. 2098/88 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 1988
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1098/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1604/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1869/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato i prezzi per la campagna 1988/1989 che inizia il 1° luglio 1988; che la Commissione, nell'adempimento dei compiti assegnatigli dal trattato, è indotta ad adottare le misure indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto della politica agraria comune nel settore della colza e del ravizzone e in particolare l'erogazione, senza soluzione di continuità, dell'aiuto;

considerando che, per determinare l'ammontare dell'aiuto, è opportuno effettuare il calcolo tenendo conto, tra l'altro, delle ultime proposte di prezzi e misure connesse presentate dalla Commissione al Consiglio;

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 4018/87 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2017/88 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4018/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 non è ancora stato fissato; che l'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stato provvisoriamente calcolato in base ad una riduzione di 4,502 ECU per 100 kg per i semi di colza e di ravizzone e di 5,835 ECU per 100 kg per i semi di girasole,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.
4. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per i grani di colza, di ravizzone e di girasole sarà confermato o sostituito a decorrere dal 15 luglio 1988 in modo da tener conto, se del caso, delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, nonché dei prezzi e delle misure connesse per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 luglio 1988.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1987, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 177 dell'8. 7. 1988, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.